

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 23-315

**Art. 30, comma 11, l.r. 4.09.96 n. 70 e s.m.i. Autorizzazione proroga al 31 luglio 2010 delle immissioni di fauna selvatica sul territorio venabile richieste da 11 Ambiti territoriali di caccia (ATC) e da 5 Comprensori alpini (CA). Approvazione dei criteri ed indirizzi per la presentazione delle istanze da parte degli organismi di gestione faunistico-venatoria.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 30, comma 11, L.R. 4.9.96 n. 70 modificata dall'art. 23, comma 8 della l.r. n. 22 del 6 agosto 2009, la proroga al 31 luglio 2010 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella (all. A) parte integrante del presente provvedimento ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- specie lepore (Lepus europaeus): nelle quantità riportate nella citata tabella A ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali.

Le immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

- di non accogliere le richieste di proroga delle immissioni delle specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) e starna (*Perdix perdix*) per le seguenti ragioni espresse dall'ISPRA con pareri n. 002692/T-A38 del 22.1.2010 e n. 22438/T-A 38 del 28.6.2010;

- specie pernice rossa: la gestione della specie dovrebbe prescindere dal ricorso ad esemplari allevati al fine di escludere la possibilità di inquinamento genetico delle popolazioni autoctone presenti;

- specie starna: l'immissione della specie può essere consentita qualora sia finalizzata alla ricostituzione dei popolamenti, obiettivo perseguibile solo in presenza del divieto di prelevarne gli esemplari. La specie non può, comunque, essere immessa a quote superiori ai 500 m. s.l.m.

- di dettare i criteri ed indirizzi, riportati nell'allegato parte integrante del presente provvedimento (All. B), cui gli organismi di gestione faunistico-venatoria devono attenersi nel presentare le istanze di proroga delle immissioni di fauna selvatica ai sensi del citato art. 30, comma 11, L.R. 4.9.96 n. 70, art. 23, comma 8, della l.r. n. 22 del 6 agosto 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/index.htm) in un'apposita sezione denominata "Proroga immissioni di fauna selvatica".

(omissis)

Allegato